

## ***Causa Giuffrè e altri c. Italia – Prima sezione – 5 settembre 2024 (ricorso 50827/11)***

**Diritto a un processo equo – Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto a un tribunale – Sussiste.**

**Diritto di proprietà - Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi che riconoscano poste patrimoniali ai ricorrenti – Violazione dell’art. 1, Protocollo 1 – Sussiste.**

**Viola l’art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole – la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti.**

**Viola l’art. 1, Protocollo 1 la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive.**

**Fatto.** Il ricorso riguarda l’occupazione acquisitiva avvenuta a Messina nel 1990 in danno della signora C.C.

Il terreno della donna era stato fatto oggetto dapprima di un decreto di occupazione d’urgenza e poi dell’immissione nel possesso in favore di una società incaricata di lavori per conto di un consorzio di sviluppo industriale.

La C.C. aveva adito il tribunale di Messina e ne aveva riportato una sentenza favorevole, che condannava sia il comune di Messina, sia il consorzio sia ancora l’impresa costruttrice a versarle un indennizzo di circa 3 miliardi di lire (oggi circa 1 milione e 800 mila euro). La corte d’appello confermava il verdetto nel gennaio 2000. Senonché nel luglio di quello stesso anno C.C. era deceduta e la causa era proseguita dagli eredi (qui ricorrenti).

La Cassazione nel 2001 aveva però annullato con rinvio, sia perché la corte d’appello era andata (secondo la sentenza) *ultra petita* (aveva ritenuto illegittima la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in vista della quale era stata disposta l’occupazione, ciò che la C.C. non aveva domandato); sia perché essa non aveva correttamente individuato i legittimati passivi.

Sicché la corte d’appello di Palermo aveva rigettato la domanda risarcitoria dei Giuffrè; costoro fecero nuovo ricorso per cassazione ma questa, nell’accogliere il ricorso incidentale del comune, ne aveva riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme erogate come indennizzo; pertanto, nel 2018, la stessa corte d’appello di Palermo aveva condannato gli eredi a restituire le somme nel frattempo ottenute.

Peraltro, nel corso di un processo parallelo pure avviato nel 2002 dai Giuffrè per l’illegittimità dell’occupazione, era stata individuata come unica legittimata passiva l’impresa costruttrice e i ricorrenti erano risultati vittoriosi per la citata somma di 1 milione e 800 mila euro (sentenza del tribunale di Messina del 2006). La causa però risultava ancora in corso, a seguito delle varie impugnazioni, al momento del giudizio qui definito.

Il ricorso alla Corte EDU per violazione dell’art. 1 Prot. 1 era stato presentato nel 2011. Tuttavia, successivamente erano venuti a morte a loro volta i fratelli Giuffrè.

Si sono costituiti nel giudizio a Strasburgo gli eredi di Guido, Maria Rosa e Maria Novella. Deceduta anche Maria Teresa nel 2022, i relativi eredi invece non si sono costituiti nel ricorso. Di qui la cancellazione *pro parte* della causa dal ruolo (v. n. 23 della sentenza).

**Diritto.** La Corte – sezione Prima, in composizione di comitato – accerta la violazione dell’art. 1 Prot. 1 perché le autorità giudiziarie italiane, nel loro complesso, non hanno mai negato che l’occupazione del terreno, trasformatasi in esproprio di fatto irreversibile, fosse un fatto illecito (v. nn. 33-35). Inoltre, la sentenza del tribunale di Messina del 2006 non è mai stata eseguita. In questo

la pronuncia è conforme alla consolidata giurisprudenza da *Guiso-Gallisay c. Italia* del 2009 in poi (v. anche, tra le molte, *Messana c. Italia* del 2017).

La Corte EDU non considera necessario affrontare anche la doglianza circa l'eccessiva lunghezza del processo secondo l'art. 6 CEDU.

Essa ordina allo Stato italiano di pagare entro tre mesi la somma riconosciuta dal tribunale di Messina e, ai sensi dell'art. 41 CEDU, assegna agli eredi dei ricorrenti 5 mila euro a titolo di danno morale e 10 mila per le spese.